

REGOLAMENTO (CEE) N. 3932/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1534/91 del Consiglio, del 31 maggio 1991, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (¹),

previa pubblicazione del progetto di regolamento (²),

sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti,

considerando quanto segue :

(1) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1534/91, la Commissione è competente per applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato a determinate categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni, aventi per oggetto :

- a) la cooperazione riguardante la fissazione in comune di tariffe di premi di rischio basate su statistiche collettive o sul numero dei sinistri ;
- b) la fissazione di condizioni tipo di assicurazione ;
- c) la copertura in comune di certi tipi di rischi ;
- d) il regolamento dei sinistri ;
- e) la valutazione e il riconoscimento di apparecchiature di sicurezza ;
- f) i registri e le informazioni per i rischi aggravati.

(2) La Commissione ha acquisito un'adeguata esperienza, nel trattare i casi particolari, per esercitare tale competenza nei riguardi delle categorie di accordi enumerati nei punti a), b), c) ed e).

(3) In diversi casi, la collaborazione tra imprese di assicurazione è andata oltre quanto ammesso dalla Commissione nella sua comunicazione relativa alla cooperazione tra imprese (³) ed è incorsa nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1. È pertanto necessario

specificare gli obblighi restrittivi della concorrenza che possono essere inclusi nelle quattro categorie di accordi da esso contemplati.

(4) È inoltre necessario specificare, per ognuna delle quattro categorie, le condizioni che devono essere soddisfatte affinché l'esenzione possa essere applicata. Queste condizioni devono garantire che la collaborazione tra imprese di assicurazione sia e rimanga conforme alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3.

(5) È infine necessario specificare, per ognuna di queste categorie, le circostanze di inapplicabilità dell'esenzione. A tale scopo, è necessario definire le clausole che non possono essere incluse negli accordi, in quanto impongono alle parti restrizioni ingiustificate, nonché altre situazioni che rientrano nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, per le quali non esiste la presunzione generale che possono recare i vantaggi richiesti dall'articolo 85, paragrafo 3.

(6) La collaborazione tra imprese di assicurazione o tra associazioni di imprese per quanto riguarda la raccolta di statistiche sul numero dei sinistri, il numero di rischi singoli assicurati, il totale delle indennità versate in rapporto ai sinistri e l'ammontare del capitale assicurato rende possibile una migliore conoscenza dei rischi e facilita alle singole compagnie la valutazione degli stessi. Identici vantaggi derivano dalla loro utilizzazione per la determinazione di premi puri indicativi o, qualora si tratti di assicurazioni che comportano una capitalizzazione, di tavole di frequenza. Possono altresì essere inclusi studi in comune sull'impatto probabile di circostanze estranee che possono influenzare il numero e l'entità dei sinistri o la redditività di diversi tipi di investimenti. Occorre tuttavia accertare che le restrizioni siano esentate solo per il raggiungimento di tali obiettivi. Il regolamento stabilisce perciò che le pratiche concordate sui premi commerciali, vale a dire i premi effettivamente applicati ai contraenti e comprensivi del caricamento per la copertura di spese amministrative, commerciali ed altri costi, del caricamento di sicurezza e degli utili previsti, non sono esentate e che anche i premi puri devono avere solo valore di riferimento.

(¹) GU n. L 143 del 7. 6. 1991, pag. 1.

(²) GU n. C 207 del 14. 8. 1992, pag. 2.

(³) GU n. C 75 del 29. 7. 1968, pag. 3, rettifica. GU n. C 93 del 18. 9. 1968, pag. 3.